



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

REGOLAMENTO PER LA COMARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI E SOCIOSANITARIE.

Approvato dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 24 del 05/12/2016.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina criteri di determinazione alla quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie erogate dai Comuni associati nell'Ambito territoriale.

A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, dalla L.R. 11/2007, così come modificata ed integrata dalla successiva L.R. n. 15/2012, dal DPCM del 29.11.2011 ed in conformità a quanto stabilito dalle successive integrazioni del Decreto n.6/2010 del Commissario ad acta e della D.G.R.C. N.50 del 28/02/2012 che definisce i provvedimenti a seguito del Decreto n.77/2011 e n81/2011 del Commissario acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario .

1

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie per le quali si prevede la compartecipazione dell'utente al costo dei servizi erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale.

Relativamente alle prestazioni sociosanitarie la compartecipazione degli utenti è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo della singole prestazioni sociosanitarie previste dal DPCM 29.11.2001 sui L.E.A e specificate nel documento allegato 1 della D.G.R.C. N.50 del 28/02/2012.

Articolo 3 – Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento per le prestazioni sociosanitarie.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata ai sensi delle nuove disposizioni normative.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30

Maggio n.223 del 30/05/1989 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.227 del 07/05/1999 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non convivente. In deroga al comma precedente, limitatamente alle prestazioni socioassistenziali rivolte a persone con handicap permanente grave ed a persone ultrasessantacinquenni i cui requisiti siano stati certificati dall'ASL competente, per la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa si deve tener conto della situazione economica del solo richiedente e non della situazione reddituale del nucleo familiare. Nei casi in cui dal confronto tra l'I.S.E.E. del nucleo familiare e l'I.S.E.E. del soggetto richiedente, risulti più vantaggioso quello del nucleo familiare, essendo la "ratio" della norma quella di favorire il fruitore del servizio, deve essere preso in considerazione l'I.S.E.E. del nucleo familiare. Il richiedente la prestazione presenta un' unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari e economiche ai fini del calcolo I.S.E.E.. il Comune terrà conto della variazione dal mese successivo. Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E.

Articolo 4 – Determinazione della quota di partecipazione al costo dei servizi socioassistenziali residenziali, semi residenziali, e domiciliari.

1. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni socioassistenziali residenziali semiresidenziali si procede individuando:
 - a) La soglia I.S.E.E. al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente ad € 15.000,00;
 - b) La soglia I.S.E.E. al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio previsto dall'ente è fissata in € 28.000,00.
 - c) Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula: $Comp_{ij} = I.S.E.E. i - ISEE m / I.S.E.E. o - ISEE m * CS O$

Dove:

Comp ij rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale j ;

I.S.E.E. rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente dl dichiarante;

I.S.E.E. m rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente sotto la quale è prevista l'esenzione totale;

CS o rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

I.S.E.E. o rappresenta la soglia minima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è prevista il pagamento della prestazione sociale agevolata;

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nel calcolo della formula al valore I.S.E.E. va sostituito il reddito individuale.

2. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali di tipo domiciliare si procede individuando:

- a) La soglia I.S.E.E. al di sotto della quale la prestazione è esentata da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente ad euro 5.000,00;
- b) La soglia I.S.E.E. massima oltre la quale l'utente è tenuto a versare per intero la quota corrispondente al costo orario del servizio stabilita in euro 28.000,00;
- c) Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui a precedenti punti a) e b) si procede per il calcolo della compartecipazione dovuta fino al limite massimo di euro 5,00 per ogni ora di servizio fruito, con la seguente formula:

$$\text{Comp } ij = \text{I.S.E.E. } i - \text{ISEE } m / \text{I.S.E.E. } o - \text{ISEE } m * \text{CS } 0$$

dove:

Comp *ij* rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto *i* relativa alla prestazione *j*;

I.S.E.E. i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

I.S.E.E. m rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente sotto la quale è prevista l'esenzione totale;

CS *o* rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

I.S.E.E. o rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

3. Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, per i soggetti richiedenti non titolari d'indennità di accompagnamento, si applicano i criteri previsti all'art. 7 comma 1. 7

Per i soggetti titolari della indennità di accompagnamento, si procede come segue:

a) Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito individuale (o I.S.E.E. laddove più vantaggiosa) inferiore alla soglia di esenzione così come definita all'art. 7 comma 1 del presente regolamento, la quota di compartecipazione per l'accesso ai servizi residenziali è al limite pari al 75% della indennità stessa.

b) Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito individuale (o I.S.E.E. laddove più vantaggioso) superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla soglia massima di cui all'art. 7 comma 1, l'indennità di accompagnamento va sommata al reddito così come definito per il calcolo della quota di compartecipazione.

Posta come IA l'indennità su base annua la formula di riferimento sarà pari a $\text{Comp } ij$

$$= \text{I.S.E.E. } i + \text{IA} * \text{CS } 0 / \text{I.S.E.E. } 0$$

dove:

Comp *ij* rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto *i* relativa alla prestazione sociale *j*;

I.S.E.E. i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CS *o* rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

I.S.E.E.o rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata;
Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nella calcolo della formula al valore I.S.E.E.i va sostituito il reddito individuale.

Articolo 5 – Modalità di accesso alle prestazioni sociosanitarie

L'accesso ai servizi sociosanitari, avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e redazione di un progetto assistenziale personalizzato (PAI) da parte delle Unità di Valutazione Integrate (UVI) secondo l'apposito regolamento di Piano di Zona.

La richiesta di accesso ai servizi deve essere corredata da reddito ISEE e può essere presentata al Distretto Sanitario dell'ASL Salerno o al Segretario Sociale del Comune di residenza, attraverso la PUA, che provvedono all'istruttoria del caso ed alla convocazione dell'Unità di Valutazione Integrata.

La domanda deve specificare i dati identificativi del richiedente, il servizio richiesto e il valore ISEE. La predetta domanda deve essere esaminata dalla commissione UVI che valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per l'ammissione al servizio e redige apposito verbale.

L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso informato da parte dell'utente sull'eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico.

Hanno diritto di accesso prioritario, a parità di condizioni di bisogno, i soggetti con reddito minimo.

Articolo 6 – Accesso alle prestazioni socio assistenziali

La richiesta di accesso alle prestazioni socioassistenziali, corredata dal reddito ISEE, redatta secondo la modulistica adottata dall'Ambito Territoriale, va inoltrata al Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell'Ambito. L'accoglimento o l'esclusione della domanda viene comunicata al richiedente provvede, altresì, a comunicare allo stesso la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione dovuta.

Articolo 7 – Diritto alla privacy

Le informazioni relative alla persona, di cui i Servizi preposti dell'Ambito e tutti gli altri operatori facenti parte del sistema vengono a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento saranno trattate nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.

Articolo 8 – Modalità do pagamento della quota di compartecipazione

Il pagamento della quota di compartecipazione dovrà essere effettuato entro il giorno 8 di ogni mese mediante bollettino postale intestato al Comune di Eboli – capofila dell'Ambito s3 ex s5. In caso di inottemperanza all'obbligo di pagamento, l'utente sarà invitato a versare l'importo dovuto entro dieci giorni dalla ricezione della lettera di

sollecito. Il mancato pagamento entro il predetto termine comporterà la sospensione del servizio.

Articolo 9 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7/8/1990, n. 241, sarà pubblicata sul sito del Piano Sociale di Zona dell'Ambito s3 ex s5, www.pianodizonaeboli.it.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.